

**SENTENZA N. 1901/2023**  
**N. 1495/2019 Notizie Reato**



**TRIBUNALE DI PAVIA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**N. 1678/2022 R.G. Trib.**

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

**Dott.ssa Valentina Nevoso**

all'udienza pubblica del 20 Settembre 2023 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

[REDACTED]  
[REDACTED]

Assistito e difeso di fiducia da a [REDACTED] o,  
presente

Notificato all'imputato

il \_\_\_\_\_

al difensore

il \_\_\_\_\_

Visto del P.G.

il \_\_\_\_\_

Passata in giudicato

il \_\_\_\_\_

Trasmessa copia al P.M  
come comunic. della  
irrevocabilità della  
sentenza ex artt. 27 e 28  
D.M 334/89

il \_\_\_\_\_

SCHEDA il \_\_\_\_\_

Campione Penale

**Libero Presente** n° \_\_\_\_\_

Reg. Corpi di reato

n° \_\_\_\_\_



Le parti hanno così concluso:

- P.M.: uniti i reati dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuto più grave il reato di cui all'art. 648 c.p., ha chiesto la condanna ad anni due di reclusione ed € 6.000 di multa.
- P.C.: hanno chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e per l'effetto condannarlo alle pene di legge, rassegnando conclusioni scritte e depositando nota spese.
- Difesa: ha chiesto l'assoluzione del suo assistito perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ è stato citato a giudizio con decreto del 22.8.2022, per rispondere dei delitti di cui agli artt. 110, 474 e 110, 648 cp, commessi in Lacchiarella il 1.3.2019, in concorso con il padre Dong Xuebin (posizione stralciata per irreperibilità).

In via preliminare, ██████████ si sono costituite parti civili e il difensore del ██████████ munito di procura speciale, ha avanzato istanza di giudizio abbreviato, condizionato all'esame del prevenuto - poi svoltosi alla successiva udienza.

La difesa ha prodotto documentazione lavorativa dell'imputato, ai sensi dell'art. 237 cpp.

Le parti hanno quindi concluso come da verbale di udienza (le parti civili hanno depositato conclusioni scritte e nota spese) ed il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.

Dagli atti acquisiti è emerso quanto segue.

In data 1.3.2019, nell'ambito di un servizio economico del territorio, alcuni operanti della Guardia di Finanza effettuavano un accesso presso il luogo di esercizio della ditta individuale "██████████", sito presso il centro commerciale Il Girasole (pad. 1 int. 702), all'interno del quale era presente soltanto l'odierno imputato.

Gli intervenuti procedevano quindi ad un esame della merce detenuta per la vendita, che consentiva di rinvenire diversi articoli recanti marchi figurativi ritenuti dagli agenti presumibilmente contraffatti.

Gli stessi, infatti, presentavano alcune difformità rispetto ai prodotti originali (tra cui la mancanza dell'ologramma termosaldato, la scarsa qualità dei materiali e la mancanza delle etichette e dei cartellini pendenti, oltre alla dicitura "made in china" apposta all'interno di alcuni dei prodotti in parola).

In ordine alla detenzione dei medesimi, il ██████████ non forniva spiegazione alcuna, né esibiva documentazione attestante la legittima provenienza della merce. Richiesto dagli operanti, contattava il padre, ██████████, il quale tuttavia non si recava sul posto.

I militari, peraltro, rinvenivano dei biglietti da visita dell'esercizio commerciale (nei pressi della cassa), recanti il nome "Marco" e il numero dell'utenza telefonico dell'odierno prevenuto.

Veniva quindi eseguita una perquisizione locale presso il punto vendita in oggetto, nonché presso il magazzino della ditta, sito sempre in Lacchiarella (via Milano n. 7) – il cui accesso avveniva per il tramite delle chiavi di ingresso, in possesso dell'odierno prevenuto.

Venivano così rinvenuti più di 4000 articoli, ritenuti contraffatti e sottoposti a sequestro, partitamente indicati al capo 1) dell'imputazione.

Detti prodotti venivano successivamente sottoposti a perizia da parte dei referenti delle società licenziatarie dei marchi riprodotti.



Detta circostanza esclude quindi possa trattarsi di un falso grossolano, *“posto che il bene della fede pubblica è lesa dalla confondibilità, secondo il giudizio del consumatore medio, del marchio originale con quello contraffatto, quand'anche utilizzato in ambiti non tradizionali per effetto di attività di “merchandising”, non costituendo tale circostanza, di per sé sola, motivo di sospetto”* – cfr. Cass. n. 35235 del 2022.

Il criterio valutativo per poter accertare se il prodotto presenti caratteristiche contraffattorie o semplicemente imitatorie non deve infatti limitarsi ad una semplice operazione di confronto del minore o maggiore numero di caratteristiche identificative del prodotto, atteso che lievi, quanto artificiose, modifiche del prodotto (quali quelli rinvenibili nel caso di specie), sono del tutto irrilevanti se il risultato complessivo dell'operazione è quello di creare un bene che alla prima apparenza risulta oggetto di possibile confusione, data la sua potenzialità ingannatoria.

In ogni caso, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, *“integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.”* – cfr. Cass. 20944 del 2012.

Quanto ai prodotti a marchio “[REDACTED]” invece, la carenza di una perizia dei medesimi non consente di ritenere con certezza la loro contraffazione, con necessità di assoluzione del prevenuto, limitatamente agli stessi e con formula dubitativa, perché il fatto non sussiste.

Dal punto di vista soggettivo, inoltre, non può accogliersi in alcun modo la doglianza difensiva relativa all'estraneità del [REDACTED] rispetto alla gestione della ditta individuale e, quindi, alla detenzione delle merci, asseritamente in capo al solo padre.

In tal senso, fermo anzitutto il concetto di detenzione (che non presuppone di certo la titolarità dell'impresa), deve evidenziarsi come, nel caso di specie, l'imputato fosse certamente consapevole di detenere per la vendita i beni di cui alla rubrica. Depongono in tal senso le seguenti circostanze, che assurgono a indizi gravi, precisi e concordanti:

- in primo luogo, la presenza del solo prevenuto all'interno del negozio ove si è svolto l'accertamento degli operanti, da valutarsi unitamente al rifiuto del padre di presenziare alle operazioni successive, una volta contattato dal figlio;

- in secondo luogo, il rinvenimento dei biglietti da visita, recanti il soprannome italiano del Dong, unitamente alla sua utenza telefonica: lo stesso prevenuto ha giustificato la circostanza asserendo di essere l'unico dipendente a parlare italiano; ma detto elemento depone a favore della partecipazione dello stesso nell'attività di gestione della ditta, quantomeno nell'ambito del rapporto con il cliente.

Peraltro, in ordine alla circostanza in parola, in sede di esame è emersa anche la non credibilità dell'imputato, il quale, dopo avere riferito di essere soprannominato "Marco" in Italia, ha dapprima negato la stessa esistenza dei biglietti da visita, per poi ammettere la presenza dei medesimi, salvo però precisare, solo a quel punto, come anche il padre avesse lo stesso soprannome (circostanza evidentemente non credibile e riferita al solo fine di negare la propria responsabilità);

- in terzo luogo, il possesso, da parte del [REDACTED] delle chiavi del magazzino all'interno del quale è stata rinvenuta la maggior parte di beni di cui trattasi: ciò denota come il prevenuto fosse certamente consapevole della presenza di quei beni, che egli stesso sistemava e poi trasferiva in negozio, come ammesso, nei casi in cui la merce esposta per la vendita fosse terminata;
- ancora, le dichiarazioni dell'imputato, da cui emerge persino la consapevolezza, in capo allo stesso, della contraffazione dei beni in parola;
- infine, l'elevata quantità dei prodotti sequestrati, nonché la gestione familiare della ditta interessata dall'accertamento, la quale, pur formalmente individuale, era chiaramente partecipata anche dal prevenuto - considerati anche i lunghi periodi di permanenza del padre in Cina, durante i quali, a prescindere dal contatto con i fornitori, non poteva che essere il [REDACTED] (come il medesimo ha peraltro dichiarato) a ricevere la merce e approntarne la vendita.

Sussiste, quindi, senza dubbio, il dolo del reato di cui all'art. 474 cp.

Alla totalità delle considerazioni precedenti consegue, peraltro, anche la responsabilità del [REDACTED] per il reato di cui all'art. 648 cp, atteso che l'imputato risulta appunto aver acquistato o ricevuto, in concorso con il padre, merci recanti un marchio contraffatto e provento quindi del reato di falso (salva, nuovamente, l'esclusione di prodotti a marchio [REDACTED]).

Va quindi affermata la pensale responsabilità del [REDACTED] per i reati al medesimo contestati, provati al di là di ogni ragionevole dubbio in ogni elemento oggettivo e soggettivo.

Dal punto di vista sanzionatorio, va anzitutto premesso come i due reati siano stati certamente commessi nell'esecuzione di un unico disegno criminoso, attesa la volontà di porre in commercio e l'effettiva messa in commercio dei beni acquistati.

La violazione più grave va individuata in quella di cui all'art. 648 c.p., in ragione della pena edittale più elevata.

Al prevenuto possono inoltre essere concesse le circostanze attenuanti generiche, attesa la sua partecipazione al processo e la condotta collaborativa tenuta in presenza degli operanti.

Non può tuttavia trovare applicazione l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p., in considerazione del numero dei beni in sequestro, delle modalità di detenzione e del guadagno dai medesimi ricavabile.

Per le stesse ragioni, la pena non può essere contenuta nei minimi edittali, con necessità di scostamento dai medesimi. Tenuto quindi conto della quantità e qualità delle merci in sequestro e valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 cp, si stima equa la pena finale della reclusione per anni uno e mesi otto e della multa di € 1000, determinata a partire da una pena base per il reato più grave (sub 2) pari ad anni tre di reclusione e € 1500 di multa, diminuita ex art. 62 bis cp ad anni due di reclusione e € 1000 di multa, aumentata ex art. 81 cpv per il reato sub 1) ad anni due e mesi sei di reclusione e € 1500 di multa, diminuita alla pena finale sopra indicata per la scelta del rito.

Alla condanna consegue *ex lege* la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Al medesimo possono poi essere concessi i doppi benefici di legge, attese anche le risultanze del casellario giudiziale.

Va inoltre disposta la confisca e distruzione della merce in sequestro (ad esclusione di quella per cui è intervenuta assoluzione, che andrà restituita all'avente diritto).

Quanto, infine, alle statuizioni civili, va rilevato come la condotta dell'imputato abbia certamente importato danni patrimoniali e non patrimoniali alle parti civili costituite, che, non essendo provati nell'esatto ammontare, andranno liquidati in separato giudizio civile.

In questa sede, a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, si ritiene di riconoscere a ciascuna parte civile l'importo di € 3.000, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data odierna sino al saldo – somma che non copre certamente l'intero danno patito, considerato il *quantum* della merce sequestrata e il danno di immagine conseguente.

L'imputato va infine condannato alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili, da corrispondersi in favore delle stesse, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica;

visti gli artt. 438, 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

██████████  
responsabile dei reati ascritti (con esclusione dei prodotti a marchio '██████████ e  
'██████████') e, ritenuta la continuazione tra gli stessi (più grave il capo 2), concesse le attenuanti

generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena della reclusione per anni uno e mesi otto e della multa per € 1000, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.p.,

concede all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.

Visto l'art. 240 c.p.,

dispone la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Visto l'art. 530 c.p.v. c.p.p.,

ASSOLVE

██████████  
dai reati ascritti, in relazione ai solo marchi "██████████", perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

dichiara tenuto e condanna ██████████ al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a € 3.000 ciascuna, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data odierna al saldo.

Visto l'art. 541 c.p.p.,

condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili, che liquida in € 1.750 ciascuna, oltre spese generali, IVA e accessori di legge.

Pavia, 20.9.2023

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott. Di Silvio Andrea

Depositato in cancelleria

# 77/9/2023

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott. Di Silvio Andrea

Il Giudice  
Dott.ssa Valentina Nevoso